

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n. 0171/Pres.

**Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina.<sup>(1)(2)</sup>**

(1) Abroga e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 5/6/1991, n. 0271/Pres. (B.U.R. 21/8/1991, n. 106).

(2) Si riporta l'art. 12 (Norma transitoria) del DPREG. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Art. 12  
(Norma transitoria)

1. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 si adeguano ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento entro il 31 dicembre 2012.

Art. 1  
(*Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina*)

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina, con le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge regionale 39/1990 e dal presente Regolamento, utilizzando il modello di cui all'allegato A<sup>(1)</sup>.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPREG. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Art. 2  
(*Non obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe canina*)

1. L'obbligo di iscrizione non è richiesto per:
- a) i cani di proprietà delle Forze armate, dei Corpi della Guardia di finanza, della P.S., della Polizia carceraria, dei Vigili del fuoco, forestali e di Polizia urbana, utilizzati per servizio;
  - b) (ABROGATA)<sup>(1)</sup>.

(1) Lettera abrogata da art. 2, c. 1, DPREG. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Art. 3  
*(Tenuta del registro per gli allevatori  
o esercenti il commercio di animali)*

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi con l'indicazione delle cause di morte e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Art. 4  
*(Modalità per l'iscrizione all'anagrafe canina)*

1. Per l'iscrizione è necessaria la scheda segnaletica di cui all'articolo 4 della legge regionale 39/1990, la cui compilazione, è demandata ai veterinari dipendenti delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari liberi professionisti dalle medesime autorizzati.

2. I proprietari o detentori di cani provenienti da altra Regione o dall'estero che fissano nella Regione Friuli-Venezia Giulia la propria residenza devono rispettare, ai fini dell'iscrizione, il termine di 30 giorni, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 39/1990, che decorre dal trasferimento della residenza.

3. Per i non residenti ma dimoranti abituali in Regione tale adempimento è richiesto al compiersi dell'anno di loro presenza nel territorio regionale.

4. In caso di variazione di residenza, la documentazione originale agli atti del Comune di precedente iscrizione deve essere trasmessa al Comune di nuova iscrizione anagrafica.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPR. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

Art. 5  
*(Variazioni dati anagrafe canina)*

1. Gli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 39/1990 devono

essere comunicati al Comune entro i 15 giorni successivi, utilizzando il modello di cui all'allegato B<sup>(1)</sup>.

2. Nell'evenienza che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato, o comunque restituito, il proprietario o detentore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Comune, utilizzando il modello di cui all'allegato C<sup>(2)</sup>.

---

(1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPREg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

(2) Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPREg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

## Art. 6

### *(Modalità di identificazione)*

1. Ai fini dell'identificazione viene attribuito al cane un codice di riconoscimento numerico casuale e predeterminato contenuto in un micro-chip elettronico, conforme allo standard europeo ISO 11784 o ISO 11785, che è fornito dai servizi veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari liberoprofessionisti; l'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire contestualmente all'identificazione o, nel caso non sia disponibile una connessione telematica, entro tre giorni dalla stessa.<sup>(1)</sup>

2. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta del veterinario, non può essere applicato sottocute, in caso di grave pericolo per la salute, l'elemento iniettabile sopra citato, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

3. L'iscrizione all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza o dimora, da parte dei proprietari o detentori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, non comporta la modifica del codice di riconoscimento qualora il cane sia stato identificato con le modalità previste dal presente Regolamento.

---

(1) Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPREg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

## Art. 7

### *(Banca dati anagrafe canina)*

1. Presso i Comuni deve essere tenuta una banca dati informatizzata ed aggiornata delle iscrizioni all'anagrafe canina.

2. Il Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria fornisce le istruzioni operative per la gestione informatizzata della banca dati dell'anagrafe canina regionale.<sup>(1)</sup>

3. (ABROGATO).<sup>(2)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

(2) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

#### Art. 8

##### *(Cattura dei cani vaganti)*<sup>(1)</sup>

1. I cani vaganti catturati devono essere ricoverati nel reparto contumaciale delle strutture di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 ubicate nell'ambito dell'Azienda Sanitaria sul cui territorio è avvenuta la cattura.

2. Il cinovigile registra tutte le catture dei cani vaganti mediante l'apposito applicativo informatico, le cui istruzioni operative sono fornite ai sensi dell'articolo 7, comma 2.<sup>(2)</sup>

---

(1) Articolo sostituito da art. 3, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

(2) Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

#### Art. 9

##### *(Requisiti generali delle strutture di ricovero e custodia)*

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 di nuova costruzione possono essere realizzate per ospitare un numero complessivo massimo di 200 cani.

2. Le strutture devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale.<sup>(1)</sup>

3. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno due metri e dotate di dispositivo antiscavalamento; inoltre, per la tranquillità degli animali ricoverati, il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera della stessa altezza del recinto.<sup>(2)</sup>

4. Le strutture sono dotate di:

- a) reparto contumacia;
- b) reparto di ricovero e custodia permanente;
- c) locale ad uso ufficio;
- d) locale per il personale, adeguato al numero di addetti alla gestione della struttura;
- e) locale destinato ad esclusive funzioni di infermeria dotato delle attrezzature e dei presidi medico-chirurgici necessari per l'esecuzione degli interventi sanitari di routine e di emergenza sugli animali ricoverati; qualora il locale venga anche utilizzato per fornire prestazioni veterinarie ad animali di provenienza esterna, ai sensi dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2004 n. 3463 (*recepimento ed attuazione dell' accordo tra il ministero della salute , le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l' erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private*), la struttura deve possedere i requisiti della classificazione scelta ed essere autorizzata;
- f) locale di attesa per il pubblico;
- g) locale o spazio chiuso destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- h) locale attrezzato per il deposito degli alimenti confezionati dotato di idonei dispositivi atti ad evitare la contaminazione degli stessi da parte di animali nocivi; qualora nella gestione della struttura venga previsto l'utilizzo di derrate fresche o cotte, deve essere dotato di attrezzature per la conservazione refrigerata o congelata delle stesse;
- i) locale attrezzato per la preparazione del cibo per gli animali e dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili utilizzate per la preparazione, cottura e somministrazione dello stesso;
- j) locale attrezzato con congelatore, per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro

smaltimento con le modalità consentite dalla vigente legislazione.<sup>(3)</sup>

5. Nelle strutture pubbliche si può prescindere dal reparto di cui al comma 4 lettera b), purché gli animali ritrovati e non restituiti o affidati siano trasferiti, dopo il periodo di osservazione sanitaria, in una struttura dotata di tale reparto, pubblica o privata all'uopo formalmente convenzionata. Non è richiesto il reparto di cui al comma 4, lettera a) nelle strutture private convenzionate ai soli fini di ricovero e custodia permanente.<sup>(4)</sup>

5bis. Nelle strutture è consentita la custodia temporanea a pagamento di animali di proprietà, purché tale attività venga effettuata in un reparto separato e in box esclusivamente dedicati con le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente.<sup>(5)</sup>

- 
- (1) Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).  
(2) Comma sostituito da art. 8, c. 2, DPRReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).  
(3) Comma sostituito da art. 8, c. 3, DPRReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).  
(4) Comma sostituito da art. 8, c. 4, DPRReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).  
(5) Comma aggiunto da art. 8, c. 5, DPRReg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

## Art. 10

### (Requisiti del reparto contumaciale)<sup>(1)</sup>

1. I box del reparto contumaciale di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo animale e sono dotati seguenti requisiti strutturali:

- a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali, almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile;
- b) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile e alla parte coperta;
- c) un dispositivo, collocato al punto di entrata-uscita tra l'ambiente chiuso e il cortile, realizzato in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza;
- d) pareti lisce in materiale lavabile e disinfettabile con angoli e spigoli arrotondati ben connessi tra di loro;

- e) pavimento leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucchiolo, lavabile, disinfettabile e con un idoneo dispositivo per l'evacuazione igienica delle deiezioni;
- f) pianali rialzati di materiale plastico, opportunamente collocati per il riposo degli animali;
- g) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;
- h) illuminazione ed aerazione adeguate;
- i) un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 10°C, elevabile, se necessario, per garantire il benessere degli animali in relazione alla razza, taglia, età e attitudine; inoltre almeno il 10 per cento dei box totali deve essere dotato di sistemi idonei a garantire, una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno, da destinare al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli fino a 6 mesi di età;
- j) suddivisioni perimetrali dei box e dei cortili di altezza minima di 2,5 metri, tale da impedire qualsiasi contatto fra animali; qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalcamento, l'altezza minima è ridotta a 2 metri.

---

(1) Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPR. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

#### Art. 11

(Requisiti del reparto di ricovero e custodia permanente)<sup>(1)</sup>

1. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali:

- a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati coperti e chiudibili ed i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie dovrà essere incrementata come di seguito indicato:
  - 1) peso del cane fino a 10 chilogrammi inclusi: superficie aggiuntiva per cane 4 metri quadrati, di cui 1 metro quadrato per cane chiudibile e coperto; numero massimo di cani per box: 6, elevabile a 9 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei

- servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- 2) peso del cane da 11 a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 6 metri quadrati, di cui 1,5 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 4, elevabile a 6 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
  - 3) peso del cane superiore a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 7 metri quadrati, di cui 2 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 3;
- b) requisiti di cui all'articolo 10 comma 1, lettere da b) ad i);
- c) i cortili, delimitati da rete metallica saldamente fissata al suolo, devono essere dotati di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e devono prevedere un apposito spazio, pari almeno al 50 per cento della superficie totale, con manto naturale, permeabile e drenante per evitare ristagni.

2. I reparti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati altresì di recinti esterni, con fondo naturale permeabile e drenante per evitare ristagni, contigui e direttamente accessibili dai box, di superficie minima pari alla superficie complessiva dei box serviti.<sup>3</sup> Eventuali maggiori dimensioni delle parti scoperte dei box o delle aree esterne destinate allo sgambamento degli animali costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni.

---

(1) Articolo sostituito da art. 10, c. 1, DPR. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

## Art. 12

### *(Strutture di ricovero temporaneo dei gatti)<sup>(1)</sup>*

1. Alle strutture di ricovero temporaneo di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990 possono accedere:

- a) i gatti facenti parte delle colonie e quelli abbandonati che non vi fanno parte, necessitanti di assistenza per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti. La necessità di ricovero deve essere attestata dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari o dal veterinario libero-professionista



incaricato dell'assistenza zoiatrica presso la struttura. Copia della relativa certificazione viene trasmessa con frequenza mensile al Comune interessato. La riammissione in colonia deve avvenire di norma alla presenza del referente della medesima;

- b) i gatti facenti parte delle colonie nel caso di grave pericolo di sopravvivenza delle stesse, con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990, sentiti i referenti delle stesse.

2. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari o dal veterinario libero-professionista incaricato dell'assistenza zoiatrica presso la struttura. Copia del certificato riportante l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie sono state distrutte, deve essere trasmessa con cadenza mensile al Comune interessato.

---

(1) Articolo sostituito da art. 7, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

### Art. 13

#### *(Requisiti delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti)<sup>(1)</sup>*

1. Allo scopo di garantire le cure agli animali le strutture di cui all' articolo 7, comma 5 quinquies della legge regionale 39/1990, devono:

- a) avere i vani utilizzati per ospitare gli animali in degenza con superficie minima di 10 mq. finestrati e ventilabili, riscaldati ad una temperatura minima di 18° centigradi; ogni gatto deve avere a disposizione, in ogni caso, almeno 1 mq.;
- b) essere dotate di locale per l'ambulatorio veterinario;
- c) essere dotate, per gli animali in isolamento, di gabbie aventi dimensioni minime di metri 0,8 x 1 x 0,6, provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonché di divisorio mobile per la pulizia in assenza del gatto;
- d) essere dotate di un locale o uno spazio adibito alla preparazione del cibo;
- e) essere dotate di servizi igienici;
- f) essere dotate di cella o frigo a pozzo per il deposito temporaneo degli animali morti, in attesa del loro smaltimento con modalità previste dalla vigente legislazione.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere un servizio di reperibilità veterinaria.

---

(1) Articolo sostituito da art. 8, D.P.Reg. 15/10/2004, n. 0336/Pres.  
(B.U.R. 24/11/2004, n. 47)

#### Art. 14

##### *(Gestione delle strutture di ricovero e custodia pubbliche)*

1. Nelle strutture di ricovero e custodia pubbliche l'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata con apposito provvedimento del Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. A tal fine viene individuata un'unità operativa costituita da personale del ruolo sanitario, amministrativo e tecnico.

2. I veterinari dipendenti dalle Aziende per i Servizi Sanitari oltre a provvedere alle specifiche incombenze derivanti dalla profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive e diffuse degli animali ricoverati soggetta a provvedimenti sanitari, hanno l'obbligo di:

- a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali tenendo conto del personale e degli automezzi disponibili nonché delle zone del territorio nelle quali si deve operare;
- b) vigilare affinché le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia;
- c) tenere la registrazione degli animali catturati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti;
- d) predisporre apposito certificato di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere riportati i dati della scheda segnaletica nonché l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte;
- e) controllare che il valore nutritivo e la somministrazione delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati;
- f) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite;
- g) riferire sull'andamento del servizio e proporre al Responsabile del servizio veterinario i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
- h) vigilare sulla salute degli animali e praticare gli opportuni interventi sanitari;

i) eseguire gli accertamenti sui casi, anche sospetti, di malattia trasmissibile ai fini diagnostici, profilattici e terapeutici.

3. Ulteriori funzioni determinate da esigenze di servizio possono esser affidate all'unità operativa di cui al comma 1 anche in relazione agli altri ambiti di applicazione della legge regionale 39/1990.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono regolamentati l'orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture, le modalità per il ritiro da parte dei proprietari degli animali catturati e per la cessione degli animali ricoverati ad eventuali richiedenti, nonché il servizio di sorveglianza permanente nelle 24 ore della struttura.

#### Art. 15

##### *(Gestione delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate)*

1. Nelle strutture di ricovero private convenzionate i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) ed i) dell'articolo 14 sono assicurate da veterinari liberi professionisti formalmente incaricati dal legale rappresentante delle medesime.

2. Gli adempimenti di legge previsti per gli animali in osservazione sanitaria, ai fini della profilassi della rabbia, sono attribuiti ai veterinari dipendenti delle Aziende per i Servizi Sanitari, cui sono inoltre demandate le funzioni previste alle lettere a), b) e d) dell'articolo 14.

3. Le registrazioni previste alla lettera c) dell'articolo 14 sono tenute separatamente, una per quanto attiene l'attività del reparto contumaciale nel quale opera il veterinario dipendente e l'altra per quanto attiene il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento.

4. I veterinari liberi professionisti incaricati danno comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio con cadenza mensile di tutti i dati di cui al precedente comma.

5. Il funzionamento delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate deve essere disciplinato con

apposito provvedimento del Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio in cui, oltre a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, saranno indicati i nominativi dei veterinari liberi professionisti incaricati, l'organico ed il mansionario del personale addetto.

Art. 16

*(Autorizzazione delle strutture di  
ricovero e custodia)*

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies della legge regionale 39/1990, devono essere autorizzate dal Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

2. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 devono ottenere, dal Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari il nulla osta di cui all'articolo 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 320/54.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 ed il nulla osta di cui al comma 2 deve essere inoltrata al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi;
- b) relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura è dotata, riportante l'indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura può ospitare;
- c) marca da bollo di valore legale;
- d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attività;
- e) certificato di agibilità.

4. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all'articolo 9 e 7, comma cinque quinquies della legge regionale 39/1990 devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007. Detto termine, per giustificati motivi, può essere differito su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro

realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale.<sup>(1)(2)</sup>

4 bis. Con decreto del Direttore del Servizio è fissato il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali che non può superare i trentasei mesi.<sup>(3)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 9, DPREg. 15/10/2004, n. 0336/Pres. (B.U.R. 24/11/2004, n. 47).

(2) Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPREg. 11/12/2007, n. 0405/Pres. (B.U.R. 2/1/2008, n. 1).

(3) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPREg. 11/12/2007, n. 0405/Pres. (B.U.R. 2/1/2008, n. 1).

#### Art. 17 (Abrogazione)

1. Il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina », approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres. è abrogato.

MODELLO 1- legge regionale 04 settembre 1990 n. 39  
(richiesta di iscrizione all'anagrafe canina)

Al Comune di:

Il sottoscritto COGNOME ..... NOME .....

nato a ..... prov ..... in data ..... C.F. ....

e residente/domiciliato in via /piazza .....

..... n. .... tel. ....

e-mail: .....

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 39/1990 l'iscrizione del cane sotto segnalato.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

- di essere il possessore del cane sotto identificato a seguito del seguente evento:  
 acquisizione a titolo:  gratuito  oneroso  nascita da proprio riproduttore  
 per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 39/90;
- di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato.

ALLEGA

la documentazione che comprova l'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario solo in caso di cane già identificato.

luogo e data ..... firma del possessore (\*) .....

(\*) per i cani catturati non registrati in BDR, firma il veterinario responsabile del reparto contumaciale per conto del Comune

**CAMPO RISERVATO AL  VETERINARIO ASS  VETERINARIO PRIVATO AUTORIZZATO**

**REFERTO SEGNALETICO DELL'ANIMALE**

RAZZA	SESSO	TAGLIA	DATA O ANNO DI NASCITA	MANTELLO	SEGNI PARTICOLARI

il sottoscritto medico veterinario dichiara:

di aver identificato l'animale mediante l'inoculazione di microchip numero:

di non aver identificato (1) l'animale mediante l'inoculazione di microchip per i seguenti motivi:  
 .....

che il cane risulta già identificato con microchip numero:

munito  non munito della documentazione che ne comprova l'applicazione da parte di un medico veterinario.

Osservazioni: .....

luogo e data ..... il veterinario certificatore .....

firma e timbro con codice fiscale

Nota :  
 (1) Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

registrato in BDR in data:

(1) Allegato sostituito da art. 11, c. 1, DPREg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

MODELLO 2 - legge regionale 04 settembre 1990 n. 39

Al Comune di:

Il sottoscritto: COGNOME ..... NOME ..... nato a ..... prov. .... in data ..... C.F.  e residente/domiciliato in via/piazza ..... n. .... tel. .... e-mail: ..... in qualità di:

possessore nelle fattispecie di cui ai punti 1.1 1.2 1.5 1.6 e 2  cedente nella la fattispecie di cui al punto 1.3;  
 gestore della struttura di ricovero convenzionata ex art. 9 L.R. n. 39/90 nella fattispecie di cui al punto 1.4 e 1.6;  
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

COMUNICA

1.  che in data  il cane identificato con codice
- 1.1  è stato smarrito in località: .....
- 1.2  è stato sottratto in località: .....
- 1.3  è stato ceduto
- 1.4  è stato affidato in forma definitiva:  
al sig: COGNOME ..... NOME .....  
nato a ..... prov. .... in data ..... e residente nel comune di ..... in via ..... n. ....
- 1.5  è stato acquisito per successione a seguito del decesso di:  
Cognome ..... Nome ..... in data .....
- 1.6  è morto in data: ..... e allega certificato veterinario oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2.  di aver cambiato la propria residenza e che attualmente risiede nel comune di: ..... in via ..... n. .... tel. ....
3. di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- luogo e data .....  il possessore  il cedente  il gestore

**PARTE RISERVATA AL CESSIONARIO (soggetto che acquisisce l'animale)**  
(da compilare esclusivamente per le fattispecie indicate ai punti 1.3 e 1.4)

Il sottoscritto in qualità di cessionario:  
COGNOME ..... NOME .....  
nato a ..... prov. .... in data ..... C.F.  e residente in via /piazza ..... n. .... tel. ....  
e-mail: .....

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

*DICHIARA*

di aver acquisito il cane sopra identificato, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Autorità comunale le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato.

Osservazioni: .....

luogo e data ..... il cessionario (\*)

(\*) per i cani ricusati e ricoverati d'autorità, firma il veterinario ufficiale competente per conto del Comune

registrato in BDR in data:

(1) Allegato sostituito da art. 11, c. 2, DPREg. 10/6/2011, n. 0134/Pres. (B.U.R. 22/6/2011, n. 25).

